



COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

SETTORE SVILUPPO – AMBIENTE
STRUTTURA PER SERVIZI VARI

Spett.li GESTORI Impianti carburanti
Presenti sul territorio comunale
Di VEGLIE

Oggetto: Legge 124/2017 – adempimenti dei titolari degli impianti di carburante

Gent.mi Gestori

la legge 124 del 4 agosto 2017 contenente “nuove norme sulla razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti” ha introdotto l’obbligo per le SS.VV. di iscriversi all’anagrafe dei gestori di distributori di carburante.

L’art. 1 co. 101 impone ai titolari di autorizzazione di impianti di distribuzione dei carburanti “l’obbligo di iscrizione nell’anagrafe di cui al comma 100 ... entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” (n.d.r. e precisamente entro il 24 agosto 2018).

Ai sensi del co. 102 “Contestualmente all’iscrizione nell’anagrafe di cui al comma 100 del presente articolo i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione competente, all’amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all’ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, attestante che l’impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai commi 112 e 113 del presente articolo, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

Nel rammentare l'obbligatorietà delle sopra richiamate disposizioni, si riportano le disposizioni di cui al comma 105 il quale prevede che *"In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 102 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello Sviluppo Economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione"*.

Pertanto vogliate provvedere all'iscrizione all'anagrafe dei distributori dei carburanti come sopra disciplinato, al fine di evitare di incorrere alle sanzioni prescritte dal su citato comma 105.

Distinti Saluti



IL RESPONSABILE
Arch. Antonio ANGLANO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Antonio Anglano", written over the typed name.